



DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MANTENIMENTO IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL PORTO DI PORTO TORRES

IMPORTO DELL'APPALTO A BASE D'ASTA:

€ 1.460.000,00 di cui

- **€ 1.420.000,00** per la fornitura, l'installazione, i lavori e il servizio di manutenzione
- **€ 40.000,00 00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

CPV: 32323500-8

CIG: B885D8D771

RUP: Ing. Alessandra Salvato



1.	PIATTAFORMA TELEMATICA	5
1.1.	LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	5
1.2.	DOTAZIONI TECNICHE	7
1.3.	IDENTIFICAZIONE	8
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	8
2.1.	DOCUMENTI DI GARA	8
2.2.	CHIARIMENTI	9
2.3.	COMUNICAZIONI	9
3.	OGGETTO DELL'INTERVENTO	10
3.1.	GARANZIE SULLE FORNITURE	11
3.2.	FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO E DELL'UFFICIO SECURITY	12
3.3.	DESCRIZIONE DELLA MANUTENZIONE	13
3.4.	RISERVATEZZA	13
3.5.	MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	13
4.	IMPORTO APPALTO E CCNL	13
4.1.	DURATA	14
4.2.	REVISIONE PREZZI	15
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	16
6.	REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	18
6.1.	ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	19
7.	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	20
7.1.	REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (ART. 100, COMMA 1, LETT. A) DEL CODICE)	20
7.2.	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E FINANZIARIA - PER LAVORI	21
7.3.	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (ART. 100, COMMA 1, LETT. B) DEL CODICE) - PER SERVIZI E FORNITURE	21
7.4.	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (ART. 100, COMMA 1, LETT. C) DEL CODICE) - PER SERVIZI E FORNITURE	21
7.5.	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	23
7.6.	INDICAZIONI SUI REQUISITI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	24
8.	AVVALIMENTO (ART. 104 DEL CODICE)	24
9.	SUBAPPALTO	27
10.	CLAUSOLA SOCIALE	28
11.	GARANZIA PROVVISORIA (ART. 106 DEL CODICE)	29
12.	SOPRALLUOGO	32
13.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	33
14.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	33
15.	REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	34
16.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	35
17.	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	36
17.1.	EDGUE – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO IN FORMATO ELETTRONICO	37
17.2.	ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL EDGUE	37



17.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL D. LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14.....	41
17.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	41
17.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	41
17.6. DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA TUTELE CCNL.....	43
18. BUSTA OFFERTA TECNICA.....	43
18.1. OFFERTA TECNICA E CRITERI MOTIVAZIONALI	44
19. OFFERTA ECONOMICA.....	48
20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO.....	49
21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	53
22. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	53
23. COMMISSIONE GIUDICATRICE (ART. 93 DEL CODICE).....	54
24. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	54
25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE (ART. 110 DEL CODICE).....	55
26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO	56
27. STIPULA DEL CONTRATTO.....	57
28. IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO (ART. 102 DEL CODICE).....	57
29. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	57
30. ALTRE INFORMAZIONI.....	58
30.1. IMPOSTA DI BOLLO (ART 18. CODICE).....	58
30.2. PAGAMENTI	59
30.3. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO.....	60
30.4. DOCUMENTAZIONE PER LA STIPULA.....	61
31. PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	62
32. CODICE DI COMPORTAMENTO	64
33. ACCESSO AGLI ATTI	64
34. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	65
35. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	65



PREMESSE

Con decreto del Presidente n. 235 del 10.07.2025 così come rettificato con decreto del Commissario Straordinario n. 327 del 02.10.2025, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (di seguito denominata "AdSP") ha disposto di indire una procedura aperta per affidare la fornitura e la realizzazione dell'impianto di videosorveglianza del Porto di Porto Torres, comprendente anche il mantenimento in esercizio dell'impianto.

L'appalto ha per oggetto la fornitura e installazione dell'impianto di video sorveglianza, il servizio di manutenzione e i lavori necessari alla realizzazione dei relativi impianti tecnologici necessari. Poiché la prestazione principale consiste nella fornitura e installazione dell'impianto di video sorveglianza, l'appalto sarà aggiudicato secondo le disposizioni relative alle forniture.

L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista dal contratto.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, secondo le disposizioni di cui all'art. 108, comma 1 del D. lgs. 36/2023 (di seguito denominato "Codice").

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://albi.adspmaredisardegna.it>.

La durata del procedimento è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

Lo svolgimento del servizio avrà luogo presso il porto di Arbatax (codice NUTS: ITG2A)

CPV 32323500-8

Il soggetto aggiudicatore è: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (AdSP) – Molo Dogana, 09123, Cagliari - pec: adsp@pec.adspmaredisardegna.it.

Il Bando di gara è stato trasmesso in data 06.10.2025 all'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea e pubblicato in data 08.10.2025 sul profilo della Stazione Appaltante al seguente indirizzo: <http://www.adspmaredisardegna.it>.

CIG: B885D8D771

Il Responsabile unico del progetto è l'Ing. Alessandra Salvato (salvato@adspmaredisardegna.it).



1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Le procedure per la registrazione, per la qualificazione e per tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma telematica su cui si svolgerà la procedura, sono indicate nei manuali tecnici disponibili sul portale <https://albi.adspmaredisardegna.it/>. La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema è possibile contattare il supporto tecnico raggiungibile dal link:

<https://albi.adspmaredisardegna.it/helpdesk>

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o Consorzio costituendo è sufficiente la Registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti facenti parte del R.T.I. o del Consorzio. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con congruo anticipo.

L'utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a mezzo della quale verrà identificato dal Sistema.

L'operatore ottiene l'utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta.

L'operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, si obbliga a dare per rato e valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all'interno del Sistema all'operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all'operatore registrato.

Si evidenzia che ai fini della partecipazione non è necessario effettuare la “Richiesta di Iscrizione agli Albi e Abilitazione”.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice



dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni ivi presenti.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'AdSP può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte al seguente link:



<https://albi.adspmaredisardegna.it/>.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nella Piattaforma, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della stessa.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.



1.3. IDENTIFICAZIONE

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è necessario accedere alla Piattaforma al seguente link: <https://albi.adspmaredisardegna.it>

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara
- b) disciplinare di gara
- c) istanza di partecipazione e dichiarazione integrativa al eDGUE
- d) documento di gara unico europeo in formato elettronico (eDGUE)
- e) dichiarazione impegno raggruppamenti
- f) dichiarazione per consorziate esecutrici
- g) dichiarazione avvalimento per ausiliaria
- h) dichiarazione di equivalenza tutele CCNL
- i) informativa negoziale relativa al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 “GDPR” (*N.B: il presente documento dovrà essere sottoscritto e inserito nel fascicolo virtuale FVOE 2.0*);
- j) elaborati di progetto;
- k) All. A Offerta tecnica – sub criterio A1;
- l) All. A Offerta tecnica – sub criterio A2;
- m) All. A Offerta tecnica – sub criterio A3;
- n) All. A Offerta tecnica – sub criterio A4;
- o) All. B Offerta tecnica;
- p) All. C Offerta tecnica;
- q) All. D Offerta tecnica – sub criterio D1;
- r) All. D Offerta tecnica – sub criterio D2;
- s) All. D Offerta tecnica – sub criterio D3;
- t) All. D Offerta tecnica – sub criterio D4;
- u) All. E Offerta economica.



La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul sito istituzionale dell'AdSP nella sezione "Albi e gare telematiche" dell'Albo Pretorio e sulla Piattaforma telematica al seguente link: <https://albi.adspmaredisardegna.it>.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le attività richieste con le modalità stabilite nel presente disciplinare, nel capitolato speciale d'appalto e nei documenti di gara consultabili al seguente link:

<https://www.adspmaredisardegna.it/download/progetto-esecutivo-tvcc-porto-torres-2025/>

Password: JIdDzCfD

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31.10.2025**, da inoltrare attraverso la Piattaforma nella sezione riservata alle richieste di chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite, entro 3 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento del quesito, in formato elettronico, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano, pertanto, i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Si precisa che verranno presi in considerazione esclusivamente i quesiti richiesti all'interno dell'area riservata alla specifica procedura e non quelli inviati utilizzando la messaggistica generica.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 29 del Codice, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla presente procedura sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), tramite la piattaforma e, per quanto non previsto dalla predetta, mediante l'utilizzo del domicilio digitale (**pec**), che dovrà corrispondere allo stesso indirizzo utilizzato in sede di registrazione della Piattaforma.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.



In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'INTERVENTO

L'appalto ha per oggetto la realizzazione dell'impianto di videosorveglianza del porto di Porto Torres comprendente anche il mantenimento in esercizio dell'impianto al fine di garantire la pubblica sicurezza.

All'interno dell'area oggetto dell'intervento sono presenti dei sistemi TVCC in parte di recente realizzazione che saranno integrati nel nuovo progetto ed in parte non funzionanti, per i quali è previsto lo smontaggio e lo smaltimento. L'intervento ha lo scopo di garantire ed innalzare il livello di sicurezza sia delle navi che approdano nel porto, sia degli impianti portuali contro le minacce di azioni illecite.

Gli interventi previsti in progetto sono di seguito sommariamente elencati:

- dismissione dell'impianto di videosorveglianza analogico esistente;
- realizzazione di un nuovo impianto di videosorveglianza con apparati di ripresa IP nativi con risoluzione multi-megapixel dotati di algoritmi di Intelligenza Artificiale (AI) per l'allertamento degli operatori addetti alla sicurezza;
- realizzazione di un sistema di videosorveglianza dell'avamposto sia commerciale sia industriale, basato su radar termico coordinato con una postazione mobile avente visore sia nel campo termico sia nel visibile, dotati di algoritmi AI per l'inseguimento del trigger;
- realizzazione di un sistema di lettura automatica delle targhe presso tutti i varchi di accesso alle "Aree Sterili";
- realizzazione di una nuova sala operativa da predisporre nella nuova sede dell'AdSP presso l'Ex Mercato Ittico;
- realizzazione della rete di trasmissione dati e di alimentazione elettrica a servizio dei sistemi di previsti a progetto.



Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati nei lavori oggetto dell'appalto dovranno possedere caratteristiche adeguate al loro impiego, essere idonei al luogo di installazione e fornire le più ampie garanzie di durata e funzionalità. Inoltre, i materiali e le apparecchiature che l'Appaltatore impiegherà dovranno essere conformi, oltre che alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI ecc.), anche se non esplicitamente menzionate.

Per una descrizione dettagliata delle forniture, dei lavori e dei servizi manutentivi compresi nell'appalto si rimanda agli **elaborati progettuali**.

3.1. GARANZIE SULLE FORNITURE

L'Appaltatore dovrà garantire all'AdSP la piena proprietà delle apparecchiature, attrezzature e software forniti e la libertà di essi da ogni vincolo, garanzia reale e diritti di terzi.

L'Appaltatore, inoltre, dovrà garantire la perfetta idoneità all'uso delle apparecchiature fornite e di tutti i materiali utilizzati per la loro installazione e che gli stessi siano immuni da vizi. Tale garanzia opera per tutto l'impianto a decorrere dalla sottoscrizione del verbale di consegna e avvenuta installazione, con durata minima di 24 mesi, salvo diversa offerta migliorativa.

L'AdSP si impegna a denunciare eventuali vizi nel corso del periodo di garanzia entro il termine di 60 giorni dalla loro insorgenza, per iscritto, a mezzo pec. L'insorgenza di vizi nel corso del periodo di garanzia, denunciati dall'AdSP secondo le modalità di cui sopra, comporta l'obbligo per l'Appaltatore di procedere ad effettuare un intervento manutentivo e/o sostitutivo. Tutti i costi e gli oneri relativi a tale intervento, ivi inclusi i pezzi di ricambio e il loro trasporto, saranno interamente a carico dell'Appaltatore.

Qualora la rimozione dei vizi denunciati non fosse possibile e gli stessi siano tali da rendere anche solo parzialmente l'impianto inidoneo all'uso, l'AdSP avrà alternativamente facoltà di richiedere la sostituzione delle apparecchiature con altre immuni da vizi entro e non oltre 96 ore dal momento in cui è stata appurata, in contraddittorio con l'AdSP, l'impossibilità alla rimozione dei sopra citati vizi ovvero la parziale risoluzione del contratto in relazione allo specifico apparato recante vizi, con restituzione integrale del prezzo versato.

Per ciascuna fornitura l'Appaltatore dovrà produrre la seguente documentazione in lingua italiana e/o inglese accompagnata da apposita traduzione in italiano realizzata a cura e spese dello stesso:

- manuale d'uso e manutenzione delle apparecchiature;
- tutte le certificazioni previste dalla normativa e richiamate nel presente disciplinare;



- calendario di programmazione della manutenzione preventiva e programmata per tutto il periodo di validità del contratto.

Al completamento dell'installazione di tutto il sistema l'Appaltatore dovrà provvedere al primo avvio. L'installazione dovrà essere “chiavi in mano” e conforme alle indicazioni del produttore e dovrà comprendere ogni intervento funzionale al corretto funzionamento secondo le regole dell'arte.

A seguito dell'attività di primo avvio rappresentanti dell'Appaltatore e dell'AdSP, verificato il corretto funzionamento delle apparecchiature consegnate e installate, procederanno alla redazione e sottoscrizione di un verbale di avvenuta consegna e corretta installazione delle apparecchiature, oltre che di avvenuta consegna dei documenti di cui sopra (manuale d'uso, manuale di manutenzione e certificazioni).

La consegna si intenderà effettuata solo a seguito della sottoscrizione del verbale di cui sopra restando inteso che, sino a tale momento, tutti i rischi di perimento e danneggiamento delle apparecchiature resteranno a carico dell'Appaltatore.

3.2. FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO E DELL'UFFICIO SECURITY

Esclusivamente per motivi di uniformità gestionale tra i sistemi di videosorveglianza esistenti o in fase di realizzazione nei porti di competenza dell'AdSP e quello in appalto, che con questi dovrà essere integrato, il software di gestione video (Video Management System) scelto per il sistema TVCC in oggetto dovrà necessariamente essere il software “Avigilon Control Center Server e Client”. L'Appaltatore, dunque, si obbliga a formare il personale dell'ufficio Security dell'AdSP, nonché gli operatori della centrale operativa, per complessive n. 8 persone, nell'utilizzo:

1. del software di gestione video (Video Management System) con particolare attenzione alle seguenti attività:
 - a. gestione degli eventi;
 - b. gestione degli allarmi;
 - c. analisi delle video-immagini;
 - d. utilizzo/gestione delle telecamere;
 - e. estrazione dei dati con relativa archiviazione su supporto esterno;
2. del software di gestione dell'NVR ausiliario, o sistema equivalente (VMS), limitatamente alle funzionalità di base quali:
 - a. analisi delle video-immagini;



- b. utilizzo/gestione delle telecamere;
- c. estrazione dei dati con relativa archiviazione su supporto esterno.

La formazione del personale prevede l'impegno di n° 6 giornate complessive di cui almeno tre svolte on-site.

La formazione del personale addetto all'uso e del personale dell'Ufficio Security dovrà essere completata entro e non oltre 10 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di consegna e installazione dell'impianto.

3.3. DESCRIZIONE DELLA MANUTENZIONE

Per una descrizione dettagliata del servizio di manutenzione si rimanda all'elaborato di progetto denominato "24ASP.E_7.0_PM - Piano di manutenzione".

3.4. RISERVATEZZA

L'Appaltatore si impegnerà alla riservatezza su tutti gli elementi e le informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione all'esecuzione del contratto.

3.5. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'AdSP può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste senza che l'Appaltatore possa nulla pretendere al riguardo se non il maggior onere derivante dall'incremento delle prestazioni. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto

4. IMPORTO APPALTO E CCNL

L'importo complessivo stimato dell'appalto per la fornitura, l'installazione e il servizio di manutenzione di tutto il sistema da realizzarsi così come descritto negli elaborati di progetto ammonta a di € **1.460.000,00**, oltre IVA di legge, di cui € **40.000,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ripartiti come di seguito indicato:

- € **939.636,32** (novecentotrentanovemilaseicentotrentasei/32) per la fornitura dell'impianto di videosorveglianza così come descritto negli elaborati di progetto;
- € **360.363,68** (trecentosessantamilatrecentosessantatre/68) per la realizzazione dei lavori



degli impianti tecnologici;

- € 120.000,00 (centoventimila/00) per il servizio biennale di manutenzione ordinaria e straordinaria.

L'importo a base di gara è, dunque, pari a € 1.420.000,00.

Gli importi delle **forniture** sono da intendersi comprensivi delle forniture delle apparecchiature, compreso il trasporto, l'installazione, la messa in opera e la formazione per il suo utilizzo e in generale di tutte le obbligazioni inerenti alla fornitura previste dalla documentazione di gara.

I medesimi importi sono da intendersi comprensivi delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nel periodo di garanzia.

Gli importi dei **servizi di manutenzione** sono da intendersi comprensivi di tutte le attività, inclusi i costi dei materiali di consumo e la fornitura delle parti di ricambio.

I costi della manodopera sono stati stimati complessivamente in € 135.825,00 come disposto all'art. 41 comma 13 del Codice, di cui:

- € 90.000,00 per l'installazione e la manutenzione (CCNL Metalmeccanico Artigiani);
- € 45.825,00 per opere edili (CCNL Edilizia e Industria).

Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Codice, i contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al personale dipendente impiegato nell'appalto risultano essere:

- il vigente CCNL Metalmeccanico Artigiani identificato con il codice C030;
- il vigente CCNL Edilizia e Industria (opere edili) identificato con il codice F012.

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Codice l'operatore economico potrà indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato e il relativo codice identificativo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dall'AdSP, in conformità all'art. 4 dell'Allegato I.01.

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto la realizzazione dell'impianto dovrà avvenire presso siti specifici all'interno della sola circoscrizione del porto di Arbatax di competenza dell'AdSP.

4.1. DURATA

La durata dell'appalto comprendente **i lavori, la fornitura e l'installazione** del sistema di videosorveglianza in progetto, compresi i sistemi software di lettura targhe e analisi delle immagini, dovrà compiersi entro **100 giorni naturali e consecutivi** a decorrere dalla richiesta di avvio della fornitura e installazione del sistema che potrà avvenire anche sotto le riserve di legge. La **formazione** del personale dell'Ufficio Security e degli operatori della centrale operativa dovrà



essere completata **entro e non oltre 10 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di consegna e installazione dell'impianto.

Dovrà inoltre essere garantito **il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria** dell'intero sistema di videosorveglianza.

La durata del **servizio di manutenzione** è pari a **24 mesi** e decorre dall'emissione del documento di regolare installazione dell'impianto, previo collaudo

4.2. REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 e dell'allegato II.2-bis del D.Lgs n. 36/2023, è prevista una clausola di revisione prezzi da attivarsi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 % dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 % del valore eccedente la variazione del 5 % applicata alle prestazioni da eseguire.

Il servizio oggetto del presente appalto si qualifica, ai fini della revisione prezzi, con il codice CPV 32323500-8 "Sistema di videosorveglianza" come da elenco riportato nella Tabella D, di cui all'Allegato II-2bis del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

Sulla base delle associazioni di cui alla Tabella D.2 dell'Allegato II-2bis del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., la Stazione appaltante associa al codice CPV del presente appalto, quale indice sintetico ISTAT di riferimento i prezzi alla produzione dell'industria (PPI) codice ATECO 264 "Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video", così come indicato nella tabella predetta.

Gli indici di prezzo, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sono pubblicati sul sito internet istituzione dell'ISTAT.

La Stazione Appaltante monitora l'andamento dell'indice di revisione con cadenza mensile al fine di valutare la sussistenza delle condizioni per l'attivazione della clausola di adeguamento prezzi. La variazione del prezzo è calcolata come differenza tra il valore dell'indice sopra individuato al momento della rilevazione ed il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione dell'appalto, il valore di riferimento per il calcolo della variazione del prezzo è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione.

La stazione Appaltante procede al calcolo della variazione utilizzando la seguente formula:

$$V_t = I_t - I_o / I_o * 100$$



Io dove $t = 0$ corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione e $t = 1, 2, 3, t$ corrisponde alla data di fine del periodo di rilevazione considerato e I è l'indice utilizzato.

Al verificarsi delle condizioni di attivazione della clausola di revisione prezzi di cui all'art. 60 comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., la Stazione Appaltante comunica all'Appaltatore i prezzi revisionati, da applicare alle prestazioni oggetto dell'appalto ancora da eseguire. Nei contratti di subappalto o ai sub-contratti si applicano le clausole di revisione prezzi di cui all'art. 60 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto, in coerenza con le modalità di cui agli artt. 8 e 14 dell'Allegato II2-bis al D.Lgs predetto.

La revisione in aumento opererà a valere e nei limiti delle risorse disponibili per l'Adsp ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Codice e da utilizzare nel rispetto delle procedure di previsione e autorizzazione della spesa.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dalla consorziata esecutrice.

I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), alle proprie consorziate non costituisce subappalto.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui l'AdSP accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei **requisiti di ordine generale** previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

L'AdSP verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: *FVOE 2.0*).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.



Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità (art. 96 comma 6 del Codice).

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel eDGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata all'AdSP.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione all'AdSP.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, l'AdSP ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza (art. 96 comma 7 del Codice).

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6.1. ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità



di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Ai sensi dell'art. 1 dell'allegato II.3 al Codice sono esclusi dalla gara:

- gli operatori economici che occupano **oltre cinquanta dipendenti**, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, d.lgs. n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti **pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, in quali, in relazione ad una differente procedura non hanno adempiuto negli ultimi 12 mesi all'obbligo di cui al comma 2, dell'art. 1 dell'allegato II.3 al Codice.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

L'AdSP verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (*FVOE 2.0*).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel *FVOE 2.0* i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso dell'AdSP e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 100, comma 1, lett. a) del Codice)

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per le attività pertinenti, anche se non coincidenti, con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dall'AdSP tramite il *FVOE 2.0*. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.



7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E FINANZIARIA - per lavori

- **attestazione SOA** per la categoria **OG1 classifica II** o superiore.

Il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 100, comma 4, del Codice è dimostrato con l'attestazione di qualificazione SOA, regolarmente autorizzata ed in corso di validità, per la categoria **OG1 classifica II** secondo le disposizioni dell'allegato II.12 al Codice, che abilita le imprese ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (ART. 100, COMMA 1, LETT. B) DEL CODICE) - per servizi e forniture

- a) **Fatturato globale**, art. 100, comma 11 del Codice, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura di gara (2020, 2021, 2022, 2023 e 2024), **almeno pari a € 2.500.000,00**.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso

7.4. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (art. 100, comma 1, lett. c) del Codice) - per servizi e forniture

- a) **Esecuzione**, negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura (**11.07.2015 – 10.07.2025**) di **contratti analoghi di fornitura e installazione di impianti di videosorveglianza**, (art. 100, comma 11 del Codice), anche a favore di soggetti privati, di importo non inferiore a **€ 1.500.000,00**, raggiungibile con non più di n. 2 contratti;

- b) **Esecuzione**, negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura (**11.07.2015 – 10.07.2025**) di **contratti analoghi di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di videosorveglianza**, (art. 100, comma 11 del Codice), anche a favore di soggetti privati, di importo non inferiore a € **240.000,00**, raggiungibile con non più di n. 2 contratti.

Tale requisito è richiesto al fine di individuare un operatore economico che soddisfi le esigenze dell'AdSP mediante le proprie capacità tecniche e professionali.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

NB: Ai sensi dell'art. 14, comma 18, del d.lgs. 36/23, "I contratti che hanno per oggetto due o più tipi di prestazioni sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che ne costituisce l'oggetto principale. L'oggetto principale è determinato in base all'importo stimato più elevato tra quelli delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista dal contratto."

Per quanto sopra esposto, richiamando anche recente giurisprudenza (Sentenza TAR Piemonte n. 00424/2025), l'appalto in oggetto, classificabile quale appalto "misto" in quanto prevede "forniture", "servizi" e "lavori", sarà aggiudicato secondo le disposizioni previste per un appalto di "forniture" al quale corrisponde l'importo più elevato. In questo caso i requisiti di qualificazione sono stati stabiliti per ciascuna tipologia di prestazione



considerando che ciò che attiene alla fornitura e installazione dell'impianto rientra nella fattispecie "forniture", mentre i lavori accessori, da realizzare per il suo funzionamento, sono stati inquadrati, correttamente, dal progettista nella categoria OGI.

7.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito di cui al punto 7.1 deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-finanziaria

Il requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso e, in particolare, dall'operatore individuato quale esecutore dei lavori.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito relativo all'esecuzione di contratti analoghi a quello in affidamento di cui al precedente punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.



7.6. INDICAZIONI SUI REQUISITI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 dell'art. 67 del Codice, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. AVVALIMENTO (art. 104 del Codice)

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento sia finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente.

Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione alla procedura, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7.1, 7.2, 7.3 e **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..**

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante



può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile (art. 104, comma 12, del Codice).

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell'AdSP in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 7.1, ai sensi dell'art. 104, comma 3, del Codice. In tal caso, i lavori o i servizi oggetto di avvalimento dovranno essere eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria.

L'ausiliario deve:

- b) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) possedere i requisiti di cui all'articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- d) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso l'AdSP, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione alla procedura, l'operatore economico allega alla domanda di partecipazione da inserire all'interno della busta amministrativa:

- le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria relative al possesso dei requisiti di ordine generale e di quelli di cui all'art. 100, utilizzando la modulistica messa a disposizione dall'AdSP.
- il contratto di avvalimento in originale o in copia autentica, specificando che intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione.

In caso di avvalimento premiale, l'operatore economico inserisce:

- all'interno della busta amministrativa, le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria relative al possesso dei requisiti di ordine generale e di quelli di cui all'art. 100, utilizzando la modulistica messa a disposizione dall'AdSP;
- all'interno della busta contenente l'offerta tecnica, il contratto di avvalimento.



Le modalità di inserimento sopra descritte dovranno essere rispettate anche nel caso di “**doppio avvalimento**”, ossia quando l’operatore economico intenda avvalersi dei requisiti di altro soggetto sia ai fini della partecipazione alla procedura sia per migliorare la propria offerta.

In tale ipotesi, pertanto, dovranno essere prodotti due distinti contratti.

In caso di avvalimento premiale, nell’ipotesi in cui l’operatore economico intenda avvalersi delle certificazioni di altro operatore economico al fine di ottenere i maggiori punteggi di cui al criterio D dell’offerta tecnica, il ricorso all’avvalimento è ammesso purché vi sia l’effettiva messa a disposizione dell’intero complesso aziendale del soggetto al quale è stato riconosciuto il sistema di qualità o la parità di genere (Cons. Stato, Sez VI, n. 5345 del 18 giugno 2025).

Il contratto di avvalimento premiale, pena nullità e conseguente mancata attribuzione del relativo punteggio, dovrà indicare nel dettaglio le dotazioni e le risorse prestate dall’ausiliaria in favore dell’ausiliata, non potendo ammettersi il prestito della sola certificazione quale mero documento e senza quell’apparato dell’ausiliaria in grado di dare senso al prestito stesso.

La mera allegazione del certificato di qualità aziendale o del certificato di parità di genere (dal quale “*non è certamente dato evincere quale degli accorgimenti o assetti aziendali ovvero quali delle risorse dell’impresa ausiliaria che hanno a questa consentito di conseguire la certificazione abbiano formato specifico oggetto dell’avvalimento*”, Cons. Stato, Sez VI, n. 5345 del 18 giugno 2025) non consentirebbe di ritenere soddisfatto il requisito della specificità richiesto, a pena di nullità del contratto, dall’art. 104, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa (art. 101, comma 1, lettera a) del Codice).

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Conseguenze che:

- nel caso in cui sia nullo per genericità e indeterminatezza dell’oggetto il contratto di avvalimento stipulato al fine di acquisire un requisito di partecipazione, l’operatore economico verrà escluso;
- nel caso in cui sia nullo per genericità e indeterminatezza dell’oggetto il contratto di avvalimento premiale, l’operatore economico non vedrà attribuirsi il relativo maggior punteggio.



Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte dell'AdSP. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento (art. 104, comma 6, del Codice).

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, l'AdSP procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 5 giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente (art. 104, comma 5, del Codice).

9. SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto con le modalità e i limiti di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e smi.

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice non può essere affidata in subappalto **l'integrale** esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle forniture.

Resta inteso che in caso di subappalto relativo alla categoria OG1, il concorrente dovrà essere comunque in possesso della SOA categoria OG1, classifica II, trattandosi di un requisito di partecipazione.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare. **In caso di mancata indicazione, il subappalto è vietato.**

In ogni caso, le prestazioni eventualmente oggetto di subappalto non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e, in particolare, al fine di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della sicurezza sul luogo di lavoro.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'AdSP dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.



Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore.

Le clausole di revisione prezzi di cui al precedente punto 4.2, troveranno applicazione, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 119 del Codice, anche nei riguardi dei subappaltatori. A tal fine, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto degli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis.

10. CLAUSOLA SOCIALE

Si applica l'art. 57 del Codice.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, dell'allegato II.3 al Codice, gli operatori economici che occupano **oltre cinquanta dipendenti**, devono produrre, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, d.lgs. n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, dell'allegato II.3 al Codice, gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti **pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La violazione dell'obbligo determina, oltre all'applicazione delle penali meglio individuate all'art. 30 del presente disciplinare, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori



procedure di affidamento, ai sensi di quanto disposto dal comma 6, art. 1, del suddetto allegato al codice.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, **comma 3** dell'allegato II.3 al Codice, gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti **pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, si impegnano a presentare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Ai sensi dell'art. 1, **comma 4 e comma 7**, dell'allegato II.3 al Codice **il concorrente si impegna a riservare, in caso di aggiudicazione del contratto ed in caso di necessità di nuove assunzioni**, una quota pari al 30% di occupazione giovanile e femminile.

Si specifica che in caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 2, al comma 3 ovvero al comma 4, verranno applicate penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto come meglio specifica all'art. 31 del presente disciplinare.

11. GARANZIA PROVVISORIA (ART. 106 DEL CODICE)

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara (€ 29.200,00). **Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.**

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

- la cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente IT04T0101504800000070138363 intestato all'AdSP;
- la fideiussione può essere rilasciata:
 - da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
 - da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di



revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato
<https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, i quali devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID .

La succitata garanzia può essere rilasciata congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con l'AdSP (art. 117, comma 12, del Codice).

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (AdSP);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:



1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'AdSP;
4. la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso l'AdSP per l'eventuale indebito arricchimento (art 106, comma 9, e art. 117, comma 12, del Codice)

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10 %, cumulabile con la riduzione di cui al punto a) e b), quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante



ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 106 comma 3 del codice ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente.

- d. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi individuati tra quelli di cui all'allegato II.13 del codice: SA8000, UNI EN ISO 14001.

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione le certificazioni possedute (ad esclusione di quelle eventualmente possedute che danno diritto ad un maggior punteggio ai sensi del criterio di aggiudicazione D) e ne inserisce copia qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto (art 106 comma 7 del Codice); la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

12. SOPRALLUOGO

Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento il sopralluogo non è obbligatorio. L'AdSP mette a disposizione dei partecipanti per via telematica tutta la documentazione tecnica e il materiale informativo utili alla predisposizione delle offerte.

I concorrenti potranno, ove lo ritengano necessario, al fine di acquisire elementi utili alla formulazione delle offerte, effettuare sopralluogo su base volontaria.

A tal fine i concorrenti dovranno contattare, entro e non oltre il 31.10.2025, l'Ing. Alessandra Salvato al numero 070/679531 o per e-mail all'indirizzo salvato@adspmaredisardegna.it.



Apposita attestazione di avvenuto sopralluogo verrà rilasciata dal RUP o da persona da esso incaricata.

Qualunque richiesta successiva alle scadenze stabilite non sarà presa in considerazione.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso l'AdSP non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC 30 dicembre 2024 n. 598 (<https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>). Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante consultazione del *FVOE 2.0*. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>



14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 12:00 del 10.11.2025** a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

15. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Nel giorno e nell'ora stabiliti il RUP, il soggetto deputato all'espletamento della gara o la Commissione a tal fine istituita, darà avvio alle operazioni di gara che si terranno esclusivamente in modalità telematica.

L'**offerta** dovrà essere composta dai seguenti documenti:

A – Documentazione amministrativa

B – Offerta tecnica

C – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte.

L'AdSP considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:



- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

La documentazione dovrà essere redatta sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma, raggiungibile al seguente <https://albi.adspmaredisardegna.it/>.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'AdSP entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

In caso di inutile decorso del termine, l'AdSP procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'AdSP può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

L'AdSP può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. Resta inteso che i chiarimenti resi non possano modificare il contenuto dell'offerta.

17. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa dovrà essere inserita, pena l'esclusione dalla gara, nel sistema telematico e dovrà contenere:



- 1) eDGUE;
- 2) istanza di partecipazione e dichiarazione integrativa al eDGUE;
- 3) (eventuale) documentazione in caso di avvalimento;
- 4) (eventuale) documentazione per i soggetti associati;
- 5) (eventuale) dichiarazione di equivalenza tutele CCNL;
- 6) (eventuale) copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale;
- 7) garanzia provvisoria;
- 8) contributo Anac;
- 9) informativa trattamento dati personali;
- 10) eventuali documenti integrativi.

17.1. EDGUE – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO IN FORMATO ELETTRONICO

Il DGUE - Documento di Gara Unico Europeo in formato elettronico dovrà essere presentato elettronicamente seguendo la procedura illustrata nel manuale messo a disposizione, dopo aver effettuato l'accesso al portale, nella apposita sezione dei manuali. In tale sezione è presente la guida aggiornata con la procedura da seguire per la compilazione dell'EDGUE.

17.2. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL eDGUE

L'istanza di partecipazione è redatta secondo il modello allegato alla presente procedura.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a **tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.**

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a **tutti i soggetti indicati al comma 3 del succitato art. 94.**

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza di **tutte le altre cause di esclusione** sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;



- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le eventuali **misure di self-cleaning** adottate, oppure dimostra l'impossibilità di aver potuto adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. In tal caso si impegna sin da ora ad adottare le misure correttive di cui comma 6 dell'art. 96 del Codice comunicandole tempestivamente all'AdSP.

Qualora la causa di esclusione si verificasse dopo la presentazione dell'offerta, l'operatore economico si impegna alla adozione delle opportune misure correttive, comunicandole tempestivamente all'AdSP (art 96, comma 4 del Codice).

Se l'operatore economico omette di comunicare all'AdSP la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE 2.0, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui l'AdSP ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE 2.0.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione e dichiarazione integrativa al e-DGUE il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso

l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere in regola con gli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il numero di dipendenti da impiegare per l'esecuzione del servizio;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento inserito nell'Allegato B al Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO 2025-2027 – e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- le eventuali parti dell'offerta coperte da riservatezza da segretare, argomentando in modo congruo le relative ragioni;
- il possesso dei requisiti di ordine speciale;
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023;
- le certificazioni possedute ai fini della riduzione della garanzia ai sensi dell'art. 106 del Codice. **Non dovranno essere dichiarate, a pena di esclusione, le certificazioni eventualmente possedute che danno diritto ad un maggior punteggio ai sensi del criterio di aggiudicazione D dell'offerta tecnica.**



- di impegnarsi al rispetto degli obblighi previsti all'allegato II.3 al Codice.

Gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia si impegnano ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare all'AdSP la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

Gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia dichiarano il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice.

L'istanza di partecipazione e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del D.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del D.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.



- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Come previsto nella Circolare della Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28 luglio 2023, l'istanza di partecipazione deve essere presentata in bollo ai sensi del DPR n. 642 del 1972 (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5409684/Circolare+n.+22+del+28+luglio+2023+bollo+codice+dei+contratti+pubblici.pdf/89c37c94-19f4-1c20-be60-5e52f578d9ab>).

17.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL D. LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14.

Nel caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e presenta, ai sensi dell'art. 186 bis, comma 5, l. fall., una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del RD 267/1942 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

NB: la relazione deve essere aggiunta all'autorizzazione, quale requisito ulteriore richiesto per partecipare alla gara (Cons. Stato, sez. III, 18 ottobre 2018, n. 5966; TAR Toscana sez. III, n. 286/2023; si v. anche quanto prescritto dall'art. 95 Codice della crisi d'impresa)

17.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;



Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

Nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, dovrà essere allegata documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

17.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, indicante la quota percentuale di partecipazione di ciascun operatore economico;
- dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, nonché la quota percentuale di partecipazione spettante a ciascun operatore economico (se di pertinenza);
 - c. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica



- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.



17.6. DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA TUTELE CCNL

Qualora, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2026, l'operatore economico indichi nella propria offerta un differente contratto collettivo rispetto a quelli indicati dall'AdSP, in conformità all'art. 4 dell'Allegato I.01, dovrà compilare e allegare il modello "Dichiarazione di equivalenza tutele CCNL".

18. BUSTA OFFERTA TECNICA

La documentazione minima per l'ammissibilità dell'offerta tecnica è costituita dai seguenti allegati che dovranno essere inseriti nell'apposita busta telematica debitamente compilati e sottoscritti:

- ALL.A Offerta tecnica – sub criterio A1;
- ALL.A Offerta tecnica – sub criterio A2;
- ALL.A Offerta tecnica – sub criterio A3;
- ALL.A Offerta tecnica – sub criterio A4;
- ALL. B Offerta tecnica;
- ALL. C Offerta tecnica;
- ALL. D Offerta tecnica– sub criterio D1;
- ALL. D Offerta tecnica– sub criterio D2;
- ALL. D Offerta tecnica– sub criterio D3;
- ALL. D Offerta tecnica– sub criterio D4;
- (in caso di avvalimento premiale) CONTRATTO DI AVVALIMENTO.

18.1. OFFERTA TECNICA E CRITERI MOTIVAZIONALI

Il concorrente, per ciascun criterio individuato, dovrà descrivere le caratteristiche di seguito indicate:

CRITERIO A - QUALITÀ DELLA GESTIONE DEL CONTRATTO.

- SUBCRITERIO A1- Qualità dell'organizzazione delle diverse fasi di esecuzione (D) (Max 10 punti)

Con il presente criterio l'operatore economico dovrà descrivere l'organizzazione prevista per le fasi di fornitura, installazione, avvio e collaudo dell'impianto. In particolare, saranno oggetto di valutazione le risorse umane e strumentali che si intendono impiegare al fine di garantire la miglior gestione delle attività nelle diverse fasi.



A tal fine si richiede di allegare una relazione che descriva le qualità sopra descritte costituita da un numero massimo di 5 cartelle (una cartella equivale ad una facciata) in formato A4, numerata progressivamente in ogni cartella, redatta con carattere Calibri con dimensione non inferiore a 11 punti e interlinea non inferiore a 1,5 e senza alterare la dimensione dei margini del modello allegato.

Il numero di cartelle massimo indicato non è comprensivo di eventuali elaborati grafici e/o fotografie. Sono escluse dalla numerazione le prime pagine di ciascun allegato contenenti i dati del concorrente.

- SUBCRITERIO A₂- Qualità di gestione della commessa (D) (Max 10 punti)

Con il presente criterio l'operatore economico dovrà descrivere le modalità organizzative che si intendono mettere in campo al fine di garantire la migliore gestione dell'intero processo di realizzazione e manutenzione dell'impianto oggetto dell'appalto. Sarà valutato in particolare il sistema di gestione della commessa sotto il profilo della sicurezza sul lavoro, della gestione delle forniture e dei ricambi in fase manutentiva, anche in termini di spazi e risorse che si intendono rendere disponibili. Saranno inoltre oggetto di valutazione le procedure di coordinamento e interazione con la stazione appaltante nelle due fasi dell'appalto di realizzazione e di manutenzione dell'impianto in oggetto.

A tal fine si richiede di allegare una relazione che descriva le qualità sopra descritte costituita da un numero massimo di 5 cartelle (una cartella equivale ad una facciata) in formato A4, numerata progressivamente in ogni cartella, redatta con carattere Calibri con dimensione non inferiore a 11 punti e interlinea non inferiore a 1,5 e senza alterare la dimensione dei margini del modello allegato.

Il numero di cartelle massimo indicato non è comprensivo di eventuali elaborati grafici e/o fotografie. Sono escluse dalla numerazione le prime pagine di ciascun allegato contenenti i dati del concorrente.

- SUBCRITERIO A₃- Servizio di manutenzione (D) (Max 10 punti)

Con il presente criterio l'operatore economico dovrà descrivere l'organizzazione proposta per l'espletamento del servizio di manutenzione tecnica indicando la tipologia di reperibilità offerta, le qualifiche del personale impiegato, le sedi logistiche, i mezzi e gli strumenti sia per il servizio di manutenzione ordinaria sia per il servizio di manutenzione straordinaria dell'impianto oggetto dell'appalto.

A tal fine si richiede di allegare una relazione che descriva le qualità sopra descritte costituita da un numero massimo di 3 cartelle (una cartella equivale ad una facciata) in formato A4,



numerata progressivamente in ogni cartella, redatta con carattere Calibri con dimensione non inferiore a 11 punti e interlinea non inferiore a 1,5 e senza alterare la dimensione dei margini del modello allegato.

Il numero di cartelle massimo indicato non è comprensivo di eventuali elaborati grafici e/o fotografie. Sono escluse dalla numerazione le prime pagine di ciascun allegato contenenti i dati del concorrente.

- SUBCRITERIO A4- Gestione del servizio di reperibilità e gestione delle emergenze (D) (Max 10 punti)

Con il presente criterio l'operatore economico dovrà descrivere le modalità di gestione delle emergenze e di eventuali eventi critici, le modalità e i tempi di intervento e di sostituzione /messa a disposizione di ricambi e descrivere altresì gli strumenti che si intende mettere a disposizione per garantire il servizio di reperibilità e la gestione delle emergenze (call center, centrale operativa, coordinamento tra soggetti interessati, etc.).

A tal fine si richiede di allegare una relazione che descriva le qualità sopra descritte costituita da un numero massimo di 3 cartelle (una cartella equivale ad una facciata) in formato A4, numerata progressivamente in ogni cartella, redatta con carattere Calibri con dimensione non inferiore a 11 punti e interlinea non inferiore a 1,5 e senza alterare la dimensione dei margini del modello allegato.

Il numero di cartelle massimo indicato non è comprensivo di eventuali elaborati grafici e/o fotografie. Sono escluse dalla numerazione le prime pagine di ciascun allegato contenenti i dati del concorrente.

CRITERIO B – PROPOSTE MIGLIORATIVE (D) (Max 30 punti)

Con il presente criterio saranno valutate eventuali implementazioni e soluzioni migliorative sotto il profilo della capacità funzionale, affidabilità, sicurezza e disponibilità operativa dei sistemi oggetto dell'appalto. Quanto valutato deve intendersi come integrazione supplementare e non sostitutiva degli apparati e sistemi già previsti nella documentazione di gara, con oneri interamente a carico dell'Appaltatore.

A tal fine si richiede di allegare una relazione che rappresenti le qualità sopra descritte costituita da un numero massimo di 5 cartelle (una cartella equivale ad una facciata) in formato A4, numerata progressivamente in ogni cartella, redatta con carattere Calibri con dimensione non inferiore a 11 punti e interlinea non inferiore a 1,5 e senza alterare la dimensione dei margini del modello allegato.



Il numero di cartelle massimo indicato non è comprensivo di eventuali schede tecniche, elaborati grafici e/o fotografie. Sono escluse dalla numerazione le prime pagine di ciascun allegato contenenti i dati del concorrente.

CRITERIO C – RIDUZIONE TEMPI INTERVENTO (T) (Max 5 punti)

Con il presente criterio l'operatore economico dovrà indicare una proposta di riduzione tempi d'intervento tecnico, rispetto ai tempi indicati nel capitolato speciale d'appalto stabiliti in 24 ore). I tempi d'intervento sono da intendersi in ore naturali e consecutive, in qualsiasi giorno, inclusi i festivi e gli orari notturni:

- intervento entro le 24 ore = 0 pt
- intervento entro le 12 ore = 2 pt
- intervento entro le 8 ore = 5 pt

L'allegato deve essere costituito da un numero massimo di 1 cartella (una cartella equivale ad una facciata) in formato A4, redatta con carattere Calibri con dimensione non inferiore a 11 punti e interlinea non inferiore a 1,5 e senza alterare la dimensione dei margini del modello allegato.

CRITERIO D – CERTIFICAZIONI (T) (Max 5 punti)

Verrà valutato il possesso delle seguenti certificazioni:

- SUBCRITERIO D₁ - Certificazione sicurezza informatica ISO 27001: 2 pt;
- SUBCRITERIO D₂ - Certificazione sistema gestione e analisi dei rischi ISO 31000: 1 pt;
- SUBCRITERIO D₃ - Certificazione sicurezza e salute sul lavoro ISO 45001: 1 pt;
- SUBCRITERIO D₄ - Certificato per la parità di genere PdR 125: 1 pt.

Per ciascuna certificazione dovrà essere prodotta massimo 1 cartella (una cartella equivale ad una facciata) in formato A4, redatta con carattere Calibri con dimensione non inferiore a 11 punti e interlinea non inferiore a 1,5 e senza alterare la dimensione dei margini del modello allegato.

Il numero di pagine massimo indicato non è comprensivo di eventuali allegati costituiti dalle certificazioni dichiarate. Sono escluse dalla numerazione le prime pagine di ciascun allegato contenenti i dati del concorrente.

N.B: in caso di RTI le certificazioni non dovranno essere possedute da tutti gli operatori economici costituenti il raggruppamento. Per ciascuna certificazione il relativo punteggio sarà attribuito anche se il possesso sarà dimostrato da un unico operatore economico facente parte del raggruppamento stesso.

N.B:

- le cartelle devono essere costituite, **pena la mancata valutazione del criterio**, nel rispetto delle indicazioni di formattazione previste (formato A4 carattere Calibri con dimensione non inferiore a 11 punti e interlinea non inferiore a 1,5, margini destro e sinistro di 2 centimetri, il margine superiore di 1,8 centimetri e il margine inferiore di 2 centimetri, non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione i contenuti dei singoli allegati oltre le pagine massime consentite;
- **ciascun allegato dovrà essere firmato digitalmente, a pena di esclusione**, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura o da procuratore speciale dell'impresa;
- **ciascun allegato, a pena di esclusione, non dovrà riportare alcun riferimento o menzione, anche indiretta, alle condizioni economiche.**

19. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, ai sensi dell'art. 108, c. 9 del Codice, redatta secondo il Modello "Offerta Economica", firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 17.2, dovrà essere inserita, pena l'esclusione dalla gara, nel sistema telematico e dovrà contenere:

- il ribasso unico percentuale, espresso in cifre e in lettere, sull'importo a base d'asta pari a € **1.420.000,00**;
- l'indicazione della stima dei costi della manodopera e la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 108, comma 9 del Codice).

La mancata indicazione del ribasso percentuale offerto e/o dei propri oneri aziendali e/o dei propri costi della manodopera comporteranno l'esclusione dell'offerta.

Relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione, il Responsabile unico del progetto procede a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 5, lettera d) del Codice e precisamente verificherà se il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi, indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, comma 13 del Codice e successive modificazioni.

NB: Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2026 l'operatore economico potrà indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dall'AdSP, in conformità all'art. 4 dell'Allegato I.01. In tal caso, l'operatore economico vincitore, prima dell'aggiudicazione della stessa, dovrà fornire all'AdSP la dichiarazione con la



quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata nonché la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata dall'AdSP con le modalità di cui all'art. 110 del d. lgs. n. 36/2023.

Al fine dell'obbligatoria verifica di cui all'art. 110 del Codice, l'offerta economica dovrà contenere il dettaglio del costo della manodopera come da modello Allegato.

Ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. f) del Codice non sono ammesse offerte in aumento.

Non sono ammesse offerte in variante e/o in alternativa e/o per prestazioni diverse.

Si precisa che:

- *il ribasso deve essere espresso fino alla terza cifra decimale e deve essere espresso in cifre ed in lettere. Nel caso in cui fossero indicati più decimali, l'AdSP procederà automaticamente al troncamento, prendendo in considerazione solo le prime 3 (tre) cifre dopo la virgola;*
- *in caso di discordanza tra gli elementi dell'offerta (sconto percentuale offerto, prezzo offerto, espressi in cifre e in lettere) prevale il ribasso percentuale espresso in lettere;*
- *nel caso di concorrenti riuniti l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i concorrenti;*
- *l'importo, corrispondente al ribasso offerto, verrà approssimato al centesimo.*

20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO

Il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, previa valutazione di eventuali offerte anomale ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 36/2023.

Le offerte, quindi, saranno composte da una parte tecnico-qualitativa nella quale devono essere esplicitati, da ciascun Operatore Economico partecipante alla procedura, gli elementi caratterizzanti l'espletamento del servizio e rilevanti per le esigenze dell'AdSP, nonché di una parte economica derivante dal ribasso percentuale offerto per il servizio da svolgere.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica ai sensi dell'art. 108, comma 4 del D. Lgs. 36/2023 sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MAX
OFFERTA TECNICA	80



OFFERTA ECONOMICA	20
TOTALE	100

Ai fini del calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa i punteggi saranno attribuiti ai concorrenti dalla Commissione giudicatrice, nominata dall'AdSP ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 36/2023, in conformità allo Schema di disciplinare di gara Bando Tipo n.1/2023 dell'ANAC al paragrafo 18.4 mediante l'utilizzo del metodo aggregativo compensatore con applicazione della seguente formula:

$$Pi = \sum_n [Wi * Vai]$$

dove:

Pi = Punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

Vai = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno.

Tale metodo si basa sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio

Le offerte, quindi, saranno composte da una parte tecnico-qualitativa (QL) nella quale devono essere esplicitati, da ciascun Operatore Economico partecipante alla procedura, gli elementi caratterizzanti l'espletamento del servizio e rilevanti per le esigenze dell'AdSP, nonché di una parte economica (QT) derivante dal ribasso percentuale offerto per il servizio da svolgere.

L'offerta sarà valutata con l'attribuzione dei punteggi massimi specificati nella tabella che segue:

			CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
<u>PARTE TECNICA</u> Max 80 punti		A	QUALITÀ DELLA GESTIONE DEL CONTRATTO	40
		A1	Qualità dell'organizzazione delle diverse fasi di esecuzione.	10 (D)
		A2	Qualità di gestione della commessa.	10 (D)
		A3	Servizio di manutenzione.	10 (D)



	A4	Gestione del servizio di reperibilità e gestione delle emergenze.	10 (D)
	B	PROPOSTE MIGLIORATIVE	30 (D)
	C	RIDUZIONE TEMPI INTERVENTO	5 (T)
	D	CERTIFICAZIONI	5
	D1	Certificazione sicurezza informatica ISO 27001	2 (T)
	D2	Certificazione sistema gestione e analisi dei rischi ISO 31000	1 (T)
	D3	Certificazione sicurezza e salute sul lavoro ISO 45001	1 (T)
	D4	Certificato per la parità di genere PdR 125	1 (T)
TOTALE PARTE TECNICA			80
PARTE ECONOMICA Max 20 punti	E	PREZZO	20
TOTALE PARTE ECONOMICA			20
TOTALE COMPLESSIVO			100

Punteggio dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione sintetizzati nella Tabella 1 sopra riportata, meglio specificati all'art. 18 del presente disciplinare.

Nella colonna "Punteggio massimo" sono indicati:

- con la (D) i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice in relazione ad ogni sub criterio;
- con la (T) i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi i cui coefficienti fissi e predefiniti saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto per ogni sub criterio.

Ai soli fini dell'attribuzione dei **punteggi discrezionali**, saranno valutati gli aspetti qualitativi come meglio sopra specificati. La valorizzazione del sub criterio dipenderà dalla valutazione discrezionale espressa dai membri della commissione.

Ogni membro della commissione potrà esprimere la valutazione secondo la seguente scala:



- Ottimo: 1
- Buono: 0,9
- Discreto: 0,8
- Più che sufficiente: 0,7
- Sufficiente/Adeguito: 0,6
- Parzialmente adeguato: 0,5
- Insufficiente: 0,4
- Gravemente insufficiente: 0,3
- Scarso: 0,2
- Inadeguato: 0,1
- Non valutabile: 0

La media delle valutazioni ricevute, moltiplicata per il punteggio massimo ottenibile per il relativo sub criterio, darà luogo al punteggio finale decretato dalla commissione per il sub criterio medesimo. Nel calcolo della media, nel caso in cui la stessa presentasse un numero di decimali superiore a 3 (tre), la Commissione procederà automaticamente al troncamento, prendendo in considerazione solo le prime 3 (tre) cifre dopo la virgola.

A titolo esemplificativo:

Commissario 1: valutazione 0,8

Commissario 2: valutazione 0,6

Commissario 3: valutazione 1,0

Valutazione media conseguente [ovvero V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno]: 0,8;

Punteggio massimo attribuibile al sub criterio [ovvero W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)]: 10;

Punteggio attribuito al sub criterio dopo la valutazione [ovvero punteggio dell'offerta i-esima $P_i = W_i * V_{ai}$]: $10 * 0,8 = 8$ punti.

Per ciò che concerne l'attribuzione dei “**Punteggi tabellari**”, gli stessi saranno attribuiti direttamente dalla piattaforma telematica in funzione delle dichiarazioni dei concorrenti e la loro veridicità sarà verificata dalla stessa commissione.

Punteggio offerta economica



Con riguardo all'offerta economica i coefficienti V_{ai} della formula $P_i = [W_i * V_{ai}]$ del metodo aggregativo compensatore per il calcolo del punteggio i -esimo sono determinati attraverso la seguente formula:

$$V_{ai} = (R_i / R_{max})^\alpha$$

dove:

V_{ai} = Coefficiente dell'offerta(a) rispetto al requisito economico (i), variabile tra 0 e 1

R_i = valore del ribasso dell'offerta i -esima

R_{max} = valore del ribasso dell'offerta migliore.

α = coefficiente pari a 0,80.

Quando il concorrente a non effettua alcun ribasso R_i assume il valore 0, così come il coefficiente V_{ai} ; mentre per il concorrente che offre il maggior ribasso, V_{ai} assume il valore 1. Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.

W_i sarà invece il punteggio massimo attribuibile alla componente economica della proposta. Pertanto, la formula $P_i = [W_i * V_{ai}]$ darà luogo al punteggio economico dell'offerta proposta dal concorrente.

21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo **il giorno 10.11.2025, alle ore 15:30.**

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

22. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP, il responsabile di fase, apposito ufficio o servizio a ciò deputato accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;



- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 16.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Il RUP, il responsabile di fase, apposito ufficio o servizio a ciò deputato procede, nella medesima seduta o in una successiva, all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche al fine della verifica della regolare presentazione delle stesse. L'eventuale data successiva verrà comunicata tramite la Piattaforma.

23. COMMISSIONE GIUDICATRICE (art. 93 del Codice)

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

24. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione giudicatrice procederà, in seduta riservata, all'esame delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Al termine della valutazione delle offerte verrà comunicata la data e l'ora della seduta pubblica telematica per l'inserimento dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e per l'apertura dell'offerta economica.

La Commissione giudicatrice procederà, quindi, all'inserimento dei punteggi attribuiti e all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare al fine della formulazione della graduatoria.



Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nella valutazione qualitativa della proposta.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta dell'AdSP, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di 15 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. L'AdSP comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti sulla Piattaforma i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, redige la graduatoria finale.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE (art. 110 del Codice)

Attribuiti i punteggi a tutte le offerte tecnico-economiche presentate e stilata la graduatoria provvisoria, la Commissione, ai sensi dell'art. 110 del d. Lgs. 36/2023, valuterà la sussistenza dei presupposti per l'avvio del sub procedimento di verifica dell'anomalia e, in caso di esito positivo, informerà di ciò il RUP che verificherà la congruità dell'offerta.

Sono considerate anormalmente basse le offerte il cui punteggio relativo sia al prezzo sia alla somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a tre, non verrà applicata la suddetta procedura.

Nel caso in cui l'operatore economico abbia individuato un CCNL diverso da quello scelto dalla



stazione appaltante, il RUP procederà alla verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele, presentata all'operatore economico a pena di esclusione, seguendo le modalità previste dall'art. 110 del Codice e secondo le nuove disposizioni dell'Allegato I.01. La dichiarazione di equivalenza consente, infatti, alla stazione appaltante di verificare che il CCNL prescelto dall'operatore economico garantisca le medesime tutele (retributive e normative) presenti nel CCNL indicato dalla stazione appaltante nella disciplina di gara.

Il RUP si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Il RUP, che potrà avvalersi per la suddetta valutazione della Commissione giudicatrice o dell'eventuale struttura di supporto a tal fine nominata, procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa richiedendo al concorrente la presentazione delle spiegazioni relative agli elementi di cui al comma 3 dell'art. 110 del Codice, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Una volta esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Qualora tale offerta risulti anomala, procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, nei confronti della quale proporrà l'affidamento.

26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta e la trasmetterà al Presidente per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'AdSP si riserva la facoltà, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di alcun genere o richieste di indennizzo o rimborsi.

L'AdSP si riserva, altresì, di sospendere o annullare la procedura in qualunque momento e, quindi, anche a seguito dell'apertura dei plichi senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto o pretesa di sorta.

L'AdSP si riserva, altresì, la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta tecnico-economica valida, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del D. Lgs. 36/2023.



In caso di offerte tecnico-economiche che conseguano il medesimo punteggio finale complessivo, l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio più elevato nella valutazione qualitativa della proposta. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele, con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01, nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dall'AdSP;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione all'inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta con Decreto del Presidente all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente nonché di quelli prescritti dal presente disciplinare e dichiarati in sede di gara, ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procederà all'esclusione.

Nell'ipotesi di esito negativo delle verifiche si procederà nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'aggiudicazione sarà comunicata ad ogni effetto di legge mediante piattaforma

27. STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante dell'AdSP. Dovrà essere sottoscritto mediante apposizione di firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD). Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

A seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, l'AdSP si riserva la facoltà di procedere al nuovo affidamento all'operatore economico successivo in graduatoria secondo le condizioni proposte dallo stesso in sede di gara, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.



28. IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO (art. 102 del Codice)

Tenuto conto delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'aggiudicatario dovrà impegnarsi al rispetto degli obblighi di cui all'art. 102 del Codice indicando, in sede di gara, le modalità con le quali intende adempiere.

29. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare all'AdSP:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.



30. ALTRE INFORMAZIONI

30.1. IMPOSTA DI BOLLO (ART 18. CODICE)

Ai sensi dell'art 18 comma 10 e del richiamato allegato I.4 del Codice, il valore dell'imposta di bollo che l'Appaltatore assolve *una tantum* al momento della stipula del contratto è calcolato in proporzione al valore dello stesso.

Resta inteso che, come specificato nella Circolare della Agenzia delle Entrate¹ n. 22/E del 28 luglio 2023, l'imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto andrà scomputata dal succitato calcolo.

Si precisa che tale modalità di determinazione dell'imposta di bollo deve essere applicata anche nel caso di contratti rogati o autenticati da notai o altri pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con procedure telematiche. Pertanto, all'imposta di bollo così come sopra determinata andranno sommati gli altri tributi dovuti per la registrazione nella nuova misura stabilita dal codice dei contratti.

30.2. PAGAMENTI

Il corrispettivo relativo alle forniture installate, al servizio di manutenzione e dei lavori risultante dall'aggiudicazione dell'appalto in argomento e dunque dal contratto, si intende comprensivo di tutti gli oneri direttamente e indirettamente connessi alla prestazione relativa alle forniture, al servizio manutentivo e ai lavori, così come descritto nel presente disciplinare e negli elaborati progettuali e non potrà variare in aumento per tutta la durata del contratto stesso, salvo quanto previsto dal presente disciplinare.

Il pagamento dei corrispettivi a carico dell'AdSP sarà effettuato, dietro presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni dalla data di presentazione della medesima e previa verifica della regolarità del servizio svolto, attestata dal RUP, e della regolarità contributiva e fiscale secondo le seguenti scadenze:

- 1. forniture e installazione, compresi i lavori:** l'Appaltatore avrà diritto a **pagamenti in acconto**, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle

¹<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5409684/Circolare+n.+22+del+28+luglio+2023+bollo+codice+dei+contratti+pubblici.pdf/89c37c94-19f4-1c20-be60-5e52f578d9ab>



prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 350.000,00 come risultante dallo stato di avanzamento di realizzazione dell'impianto.

All'esito positivo del collaudo dei lavori e dell'impianto, nonché previa verifica dell'avvenuto espletamento dell'attività di formazione del personale addetto, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo.

La **rata di saldo**, comprensiva delle ritenute al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dall'emissione di regolare fattura, previa acquisizione della regolarità contributiva e fiscale e alla presentazione da parte dell'Appaltatore di apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9, del Codice le attività di formazione.

2. **servizi di manutenzione:** la liquidazione dei compensi avverrà in rate trimestrali posticipate. L'importo della singola rata sarà calcolato suddividendo l'importo di contratto relativo al servizio di manutenzione, oltre i relativi oneri per la sicurezza, per il n° di trimestri dell'intero contratto.

In caso di mancata ottemperanza delle clausole contrattuali l'AdSP potrà sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del contratto, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non potrà avere durata superiore a due mesi dal momento della relativa notifica che avviene in forma amministrativa e non giudiziale.

Dai pagamenti sono detratte le eventuali penalità applicate.

L'AdSP è soggetta alle disposizioni normative previste dal Decreto Ministero Finanze 3 aprile 2013, numero 55 e smi, - fatturazione elettronica. L'Operatore Economico dovrà, pertanto, dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici.

Per quanto sopra premesso, si comunica che il Codice Univoco al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche relative al contratto, è il seguente: ZXUGCC

Si precisa che il mancato adeguamento da parte dell'Appaltatore alla normativa suindicata impedirà all'AdSP di regolare il dovuto. Pertanto, non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.

Le fatture dovranno essere così intestate:

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, P.I.V.A. 00141450924, sede legale Molo Dogana, 09123 - Cagliari (CA).



Le fatture dovranno contenere il chiaro riferimento alla presente procedura e indicare il Codice Identificativo di Gara (CIG) l'oggetto del contratto, il numero d'ordine di riferimento che sarà comunicato in seguito all'aggiudicazione.

Gli interessi di mora dovuti in caso di ritardo nei pagamenti saranno conteggiati nel caso in cui il superamento di tale termine sia imputabile direttamente all'AdSP.

Si precisa che ai sensi e per gli effetti delle verifiche di cui all'articolo 3 del Decreto Legge 30 settembre 2005 n. 203 e successive modifiche, i pagamenti sono vincolati all'accertamento dell'inesistenza di carichi esattoriali pendenti.

30.3. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del Codice sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. Trova applicazione quanto disposto al settimo periodo dell'art. 125, comma 1 del Codice.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

30.4. DOCUMENTAZIONE PER LA STIPULA

L'aggiudicatario prima della sottoscrizione del contratto dovrà presentare:

- la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice, conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193. La suddetta garanzia dovrà prevedere la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso l'AdSP

per l'eventuale indebito arricchimento e potrà essere rilasciata congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con l'AdSP;

- **polizza assicurativa RC**, comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con esclusivo riferimento all'appalto in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) e con validità non inferiore alla durata del servizio. **Tra i soggetti terzi dovrà obbligatoriamente considerarsi anche l'AdSP.**

L'Appaltatore è responsabile dei danni, di qualsiasi natura, arrecati a persone o cose in dipendenza dall'esecuzione dell'appalto, esonerando pertanto l'AdSP da qualsiasi responsabilità connessa.

In alternativa alla stipula della suddetta polizza l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto dell'AdSP, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non deve essere inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

31. PENALI e RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'AdSP a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del servizio, il RUP potrà applicare le seguenti penali:

- ritardato avvio della fornitura: l'Appaltatore potrà essere gravato di una penale pari allo 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e, comunque, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 126, comma 1 del Codice;
- ritardata consegna dell'impianto installato: l'Appaltatore potrà essere gravato di una penale pari allo 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e, comunque, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 126, comma 1 del Codice;
- mancata formazione degli addetti nei termini previsti: l'Appaltatore potrà essere gravato di una penale pari allo 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e, comunque, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 126, comma 1 del Codice;
- omissione totale delle operazioni oggetto del servizio manutentivo: l'Appaltatore, oltre alla perdita del compenso relativo alla mancata prestazione, potrà essere gravato di una penale pari allo 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di



mancata prestazione dei servizi stessi e, comunque, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 126, comma 1 del D. Lgs. 36/2023;

- inottemperanza alle dichiarazioni fornite in seno alle offerte migliorative: l'Appaltatore potrà essere gravato di una penale pari all' 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni inottemperanza riscontrata dal DEC, in fase di esecuzione, relativamente a quanto dichiarato nelle offerte migliorative facenti parte dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica di cui all'art. 28.1.1, comunque, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 126, comma 1 del D. Lgs. 36/2023;
- mancato rispetto clausola sociale: il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art.57 del codice e degli obblighi di cui all'allegato II.3 al Codice, art. 1 commi 2, 3 e 4, comporterà l'applicazione di una penale pari allo 0,5 % dell'importo contrattuale;

A seguito dell'avvenuta applicazione di n. 3 penali per mancato o irregolare adempimento del servizio o nell'ipotesi di reiterati inadempimenti, irregolarità o negligenze nell'esecuzione del servizio, l'AdSP si riserva di procedere alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., in via stragiudiziale, con contestuale incameramento della cauzione salvo il diritto a ottenere la penale e ad agire per il diritto di risarcimento di ulteriori e maggiori danni derivanti dall'inadempimento.

Ogni inadempimento sarà contestato all'Appaltatore a mezzo pec. Sarà concesso un termine di 5 (cinque) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni; allo spirare di tale termine, in assenza di controdeduzioni o qualora le stesse non siano ritenute accoglibili, il RUP procederà all'applicazione della penale. L'importo della penale applicata sarà trattenuto, a scelta dell'AdSP, sul pagamento immediatamente successivo alla verifica dell'infrazione/disservizio oppure sull'importo cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato, indipendentemente da qualsiasi contestazione.

Inoltre, gli importi delle penali potranno essere addebitati su eventuali ulteriori crediti dell'Appaltatore dipendenti da altri contratti.

L'AdSP ha la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale in qualunque momento qualora si verifichi, oltre ai casi esposti nel presente disciplinare, anche uno solo dei seguenti motivi:

- reiterate e gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale;
- in caso di gravi inadempienze lavorative, di negligenza abituale e ripetuta inottemperanza alle clausole contrattuali nello svolgimento del servizio, che abbiano comportato



- l'applicazione di penali di importo superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale;
- sospensione, abbandono o mancata effettuazione totale o parziale dei servizi affidati per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
 - reiterata violazione degli orari concordati per l'effettuazione dei servizi;
 - l'accertamento in capo all'Appaltatore di una delle cause interdittive di cui all'art. 67 ovvero dell'art. 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011 e smi;
 - in tutti i casi in cui le transazioni previste in contratto siano state eseguite senza avvalersi degli adeguati strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni secondo quanto disposto ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e smi e, in generale, in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di cui all'art. 3 della l. 136/2010 e smi;
 - responsabilità per infortuni e danni;
 - subappalto non autorizzato;
 - totale o parziale cessione del contratto;
 - qualora l'Appaltatore si renda colpevole di frode o venga dichiarato fallito;
 - inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, di contributi previdenziali e assistenziali e di sicurezza;
 - in caso di perdita dei requisiti di ordine generale;
 - in caso di mancato reintegro della cauzione entro 10 gg dalla comunicazione da parte dell'AdSP della richiesta di escussione della stessa fino alla concorrenza dell'importo delle eventuali penali applicate.

Nelle ipotesi sopra indicate nel presente articolo il contratto viene risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'AdSP, che verrà trasmessa a mezzo pec, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tal caso, l'Appaltatore è obbligato alla immediata sospensione dell'esecuzione del servizio.

L'AdSP si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso delle eventuali spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento del contratto, nonché delle spese sopportate per la ripetizione dell'eventuale procedura d'appalto.

L'AdSP ha facoltà di differire il pagamento al momento della risoluzione al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore riconosce che ricadranno su di sé maggiori oneri che l'AdSP dovesse incontrare per garantire il servizio.



L'AdSP, pertanto, avrà diritto di trattenere la cauzione e ogni altro credito vantato dall'Appaltatore nei suoi confronti. In ogni caso, qualora l'AdSP riscontrasse inadempienze o manchevolezze nell'esecuzione della prestazione tali da non concretare l'ipotesi di risoluzione del contratto, può comunque far eseguire d'ufficio la prestazione dovuta, imputandone le spese all'Appaltatore.

32. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante inserito nell'Allegato B al Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO 2025 – 2027.

33. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

34. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per i contenziosi derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Foro di Cagliari.

35. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara.

II RUP

Ing. Alessandra Salvato

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel



Il Responsabile dell'Ufficio Appalti e Contratti

Dott.ssa Antonella Pillitu